

COMUNICATO Contributi non Dedotti

Informativa Anno 2019

Contributi non Dedotti riferimento ai redditi 2018

comunicazione al Fondo mediante **inserimento dati *on line* a cura dell'Associato**

Gentile Associato,

ai sensi della normativa vigente, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui è stato effettuato il versamento, l'iscritto deve comunicare al Fondo Pensione l'importo dei contributi che **non sono stati dedotti** in sede di dichiarazione dei redditi, in quanto eccedenti la quota di deducibilità prevista dalla vigente normativa ¹.

Il superamento del plafond previsto per la deducibilità fiscale – secondo le disposizioni legislative oggi vigenti - comporta, da un lato, la non deducibilità dei contributi versati in eccesso, dall'altro, ne prevede l'esclusione dalla tassazione al momento dell'erogazione della prestazione da parte del Fondo ².

L'Agenzia delle Entrate ha più volte precisato che la comunicazione predetta deve essere fornita esclusivamente dall'Associato. Il Fondo Pensione non è infatti autorizzato a provvedere a tale determinazione in via autonoma o su indicazione di soggetti diversi (per esempio, su segnalazione dell'azienda di appartenenza).

In mancanza di tale comunicazione, Fondenel, in sede di tassazione, non potrà escludere, così come previsto dalla normativa vigente, detto importo dalla base imponibile al momento della erogazione della prestazione da parte del Fondo.

Nella generalità dei casi la contribuzione versata a Fondenel nel 2018 si è originata direttamente dal rapporto di lavoro esistente con la Società tenuta al rilascio della certificazione unica modello **CU 2019** e, conseguentemente, l'importo dei contributi versato al Fondo è riportato nel predetto modello rispettivamente nel punto 412 ("contributi previdenza complementare dedotti dai redditi ...") e, qualora il previsto plafond annuo sia stato superato, anche nel **punto 413 ("contributi previdenza**

¹ L'importo del plafond previsto per la deducibilità fiscale, nella generalità dei casi, è pari a **€ 5.164,57 annui**. La normativa in vigore prevede, inoltre, che "ai lavoratori di prima occupazione successiva al 1° gennaio 2007 e, limitatamente ai primi cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari, è consentito, nei venti anni successivi al quinto anno di partecipazione a tali forme, di dedurre dal reddito complessivo i contributi eccedenti il limite di 5.164,57 euro pari alla differenza positiva tra l'importo di 25.822,85 euro e i contributi effettivamente versati nei primi cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche e, comunque, per un importo annuo non superiore a 2.582,29 euro".

² Al fine di acquisire un quadro di maggior dettaglio nell'ambito dell'intera materia dei contributi versati in favore della "previdenza complementare", si invitano gli associati a seguire le indicazioni legislative e ministeriali nonché a consultare le Comunicazioni/Circolari pubblicate sul sito di Fondenel (<http://fondenel.previnet.it>).

complementare non dedotti dai redditi ...”).

In tale ipotesi l'Associato, in assenza di ulteriori versamenti – sia a Fondenel (es. contributi volontari) che ad altra forma di previdenza complementare - per se stesso o per familiari fiscalmente a carico da far valere in sede di dichiarazione dei redditi per l'anno 2018 (modello 730/2019 ovvero Unico persone fisiche 2019), potrà rilevare il dato relativo al contributo non dedotto dal citato **punto 413** del modello CU 2019 rilasciato dal datore di lavoro, e quindi registrarlo autonomamente sulla propria posizione individuale **mediante sistema on line** (modalità: accedere al sito interattivo di Fondenel: www.fondenel.com, Area Riservata, cartella Contribuzione, sezione CONTRIBUTI NON DEDOTTI). Nessuna comunicazione cartacea dovrà più essere inviata al Fondo (né mail né posta).

Fermo restando la richiamata scadenza ufficiale del **31 dicembre 2019**³, si consiglia - per comodità - di effettuare la comunicazione di cui trattasi, successivamente alle operazioni relative alla dichiarazione dei redditi anno 2019 per i redditi 2018, se presentata, evitando così, a distanza di mesi, di riprendere parte dei documenti utilizzati per la predisposizione di detta dichiarazione dei redditi.

Qualora, diversamente, l'Associato abbia versato contributi per previdenza complementare (sia a Fondenel che ad altri Fondi pensione e sia per familiari fiscalmente a carico) **che non sono stati certificati nel modello CU 2019** (perché, ad esempio, versati direttamente a Fondenel a mezzo bonifico bancario), al fine di effettuare on line la relativa comunicazione dei contributi non dedotti, può consultare le ulteriori precisazioni riportate nell'Allegato in calce al presente comunicato.

Si comunica, infine, che, ai fini della messa a disposizione dei contribuenti da parte dell'Agenzia delle Entrate del modello 730 “precompilato”, Fondenel ha provveduto a comunicare all'anagrafe tributaria i dati delle contribuzioni “volontariamente” versati dagli associati nell'anno 2018 (indicando codice fiscale e importo del versamento) che **non** sono state versate per il tramite del sostituto d'imposta (datore di lavoro). Al riguardo, qualora l'associato Fondenel intendesse utilizzare il modello 730 precompilato messo a disposizione dall'Agenzia delle Entrate per la compilazione della dichiarazione 2019 riferita ai redditi 2018, si raccomanda di verificare con la massima attenzione i dati dei contributi alla previdenza complementare “non dedotti” indicati nella sezione degli oneri deducibili prima della loro accettazione ovvero di una loro rettifica.

Con i migliori saluti.
Marzo 2019

II FONDO

³ Ovvero, se antecedente, alla data in cui sorge il diritto alla prestazione.

ALLEGATO

VERSAMENTI CONTRIBUTI PER <<FAMILIARI FISCALMENTE A CARICO>>

Premesso

- * che l'ammontare di quanto versato a Fondenel nel corso del 2018 è riportato nella *Parte Prima* – sezione 3 – della “*Comunicazione Periodica agli Iscritti*”, che è resa disponibile nell'Area Riservata personale del sito internet del Fondo ovvero inviata ai medesimi, e che tale importo, ad esclusione del Tfr versato, può essere utilizzato per la determinazione dei c.d. Contributi Non Dedotti da comunicare al Fondo mediante sistema on line,
- * fermo restando la responsabilità dell'Associato e dei Suoi familiari di verificare le specifiche situazioni personali e familiari, assicurando così una corretta applicazione della normativa vigente su un tema piuttosto articolato per i fondi pensione, al fine di fornire chiarimenti in termini generali sulla materia, si prospettano qui di seguito tre situazioni che potrebbero “in teoria” verificarsi:

A) Familiari *Fiscalmente a Carico senza disponibilità di reddito*:

La deduzione, fermo restando il massimale di euro 5.164,57 complessivamente stabilito per legge, spetta al soggetto/i nel/i confronto/i del/i quale/i i familiari sono a carico. Nel caso in cui non sia possibile, in tutto o in parte, usufruire della deduzione, l'importo “Non Dedotto” dovrà essere comunicato a FONDENEL, **entro il 31 dicembre 2019**, mediante registrazione on line dell'importo “Non Dedotto” sulla posizione del Soggetto Fiscalmente a Carico.

B) Familiari *Fiscalmente a Carico con disponibilità di un reddito complessivo non superiore ad € 2.840,51, al lordo degli oneri deducibili*:

La deduzione spetta, in primo luogo, al soggetto fiscalmente a carico e, solo dopo aver esaurito il reddito di tale soggetto, la deduzione spetta – per l'eccedenza - al soggetto/i di cui lo stesso risulta a carico. Nel caso in cui non sia possibile, in tutto o in parte, usufruire della deduzione (sia da parte del soggetto fiscalmente a carico sia del/i soggetto/i di cui si è a carico), l'importo “Non dedotto” deve essere comunicato a Fondenel mediante sistema on line (come indicato a pag. 2 del presente Comunicato), **entro il 31 dicembre 2019**: in modo autonomo da parte del soggetto fiscalmente a carico maggiorenne, mentre in presenza di soggetto minorenni sarà l'Associato al quale egli risulta a proprio carico fiscale a provvedere alla registrazione on line dell'importo “Non dedotto” sulla posizione Fondenel del Soggetto fiscalmente a carico del minore.

C) Familiari con disponibilità di un reddito complessivo superiore a € 2.840,51, al lordo degli oneri deducibili (e quindi da non considerare “fiscalmente a carico”):

La deduzione spetta direttamente al familiare (ex *Soggetto Fiscalmente a Carico*) nel rispetto del citato massimale di euro 5.164,57 (salvo quanto già indicato per i lavoratori di prima occupazione successiva al 1 gennaio 2007) ⁴. Nel caso in cui non sia possibile, in tutto o in parte, usufruire della deduzione, l'importo “Non Dedotto” deve essere comunicato a Fondenel, **entro il 31 dicembre 2019**, direttamente dall'interessato con modalità on line accedendo alla propria posizione, come indicato a pag. 2 del presente Comunicato.

⁴ Cfr. nota “1”, pag. 1 del presente Comunicato, per la normativa fiscale in vigore.

ASSOCIATI FONDENEL IN SERVIZIO CON CONTRIBUZIONE VOLONTARIA AGGIUNTIVA VERSATA TRAMITE BONIFICO BANCARIO

Gli Associati in Servizio, che nel 2018, in aggiunta ai contributi trattenuti in cedolino paga, hanno versato anche contributi volontari aggiuntivi a Fondenel tramite bonifico bancario (i cui importi non sono stati certificati nel modello CU 2019), dovranno comunicare al Fondo, sempre tramite sistema on line, **entro la data del 31 dicembre 2019**, l'ammontare dei suddetti contributi volontari che non sia stato dedotto in sede di dichiarazione dei redditi (modello 730 o Unico Persone fisiche).

ASSOCIATI FONDENEL CON RAPPORTO DI LAVORO CESSATO E CON CONTRIBUZIONE VOLONTARIA VERSATA TRAMITE BONIFICO BANCARIO

Gli Associati con rapporto di lavoro Cessato, che nel 2018 hanno versato contributi volontari a Fondenel tramite bonifico bancario, dovranno comunicare al Fondo, sempre tramite sistema on line, **entro la data del 31 dicembre 2019**, l'ammontare dei suddetti contributi che non sia stato dedotto in sede di dichiarazione dei redditi (modello 730 o Unico Persone fisiche).

ASSOCIATI FONDENEL CHE VERSANO CONTRIBUTI ANCHE AD ALTRE FORME DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE

Nel caso in cui l'Associato, oltre ai contributi previdenziali versati a Fondenel per effetto del rapporto di lavoro con la propria società di appartenenza, abbia versato nel 2018 ulteriori contributi ad altra forma pensionistica individuale (es.: fondi pensione aperti o contratti di assicurazione sulla vita⁵), gli importi esposti nelle caselle 412 e 413 del modello CU 2019, non possono considerarsi in ogni caso sufficienti a determinare l'ammontare dei Contributi Non Dedotti. Ciò in quanto – fermo restando nella generalità dei casi il tetto massimo di deducibilità pari a € 5.164,57 annui – occorre a tal fine considerare anche dette ulteriori contribuzioni e verificare la propria posizione complessiva in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi (modello 730 o Unico persone fisiche). Si ricorda, in ogni caso - fermo restando la responsabilità di ciascun interessato - che l'importo Non Dedotto che dovesse essere comunicato a Fondenel dall'interessato, mediante sistema on line, **entro la data del 31 dicembre 2019**, non potrà, in ogni caso, essere comunicato anche alle eventuali ulteriori forme pensionistiche complementari cui l'Associato avesse aderito.

⁵ Non rientrano in tale previsione di "deducibilità" i contratti assicurativi sulla vita stipulati entro l'anno 2000, per i quali trova applicazione la "detrazione" d'imposta del 19% fino al limite di € 530,00 (valevole per l'anno 2017) sempreché ricorrano i presupposti fissati dalla legge per detta detrazione e riportati nelle relative istruzioni ministeriali, anche in tema di "Modello 730" od "Unico", che gli associati interessati sono invitati a consultare con ogni cortese attenzione.